

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 779 del 27 maggio 2014

Inerti San Valentino S.r.l. - Ampliamento del progetto della cava denominata "Cà Nova Tacconi". Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Sona (VR). Procedura di V.I.A. ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999, D.G.R. n. 1539/2011), con contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione all'ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR).

Istanza presentata dalla Inerti San Valentino S.r.l. in data 28/12/2012.

Parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 12/03/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 28/12/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 586776/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR).

Lo stesso, in data 10/01/2013, ha provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Giulietta e Romeo della Provincia di Verona), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, del presente provvedimento.

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, del presente provvedimento.

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 5358 E. 410.01.1 del 07/01/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 31301 E. 410.01.1 del 22/01/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4682 - class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 93330 del 01/03/21013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 10036 del 06/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 22/01/2014 - prot. n. 27992, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002933 - class. 34.19.07/8 del 18/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 80439 del 25/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di prescrizioni

Tali parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 22/01/2013, prot. n. 31287 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 98704, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 83187 del 25/02/2013, il Servizio Forestale Regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/ 1978.

In data 19/03/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/05/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota del 31/05/2013 - prot. n. 231672 E. 410.01.1.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 22/01/2014, prot. n. 27949, inerente:
- il progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione richiesto dal Consorzio di Bonifica Veronese e atti correlati;
- il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
- in data 22/01/2014 - prot. n. 27992, inerente la relazione paesaggistica.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto all' originario presentato nel dicembre 2012, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto con le prescrizioni di cui al citato parere.

Nella medesima seduta del 12/03/2014, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013) tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaoasta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni

competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 117/2008;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31/12/2012;

VISTA la D.G.R. n. 3173/2006

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 12/03/2014;

VISTO il parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 454 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione del progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", in Comune di Bussolengo (VR), presentato dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982 e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** del presente provvedimento;
3. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'intervento, condizionatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento, in conformità alla documentazione agli atti, costituita dall'istanza più n. 42 elaborati. E' fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti;
4. la Ditta è tenuta a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
5. di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, contenuta nel titolo unico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A** al presente provvedimento;
6. di rilasciare l'autorizzazione per gli aspetti forestali, di cui alla L.R. n. 52/1978, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, per la coltivazione della cava, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 454 del 12/03/2014, **Allegato A**

A al presente provvedimento;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
8. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la D.G.R. n. 3752 del 27/11/2007 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto ricomprende l'ambito della medesima;
9. di stabilire che la Ditta dovrà presentare alla Regione Veneto - Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli, non ancora depositati presso la citata Sezione, delle aree in disponibilità, con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava, debitamente registrati. La Ditta dovrà parimenti, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, presentare l'atto comunale di assenso definitivo alla cessione/occupazione della strada/progno denominata "Casottone";
10. di stabilire che la ditta titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare con il Comune di Bussolengo (VR) la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. n. 44/1982, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di iniziare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;
11. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
12. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
13. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi - 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUV), alla Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, al Consorzio di Bonifica Veronese;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
16. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
17. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.